Senato della Repubblica

Legislatura 18ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 210 del 15/10/2020

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente STEGER introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-01842 del senatore De Bertoldi e, sentito anche il Ministero della giustizia e le competenti strutture ministeriali, evidenzia che l'obbligo di nomina e i casi in cui lo stesso ricorra sono previsti dall'articolo 2477 del codice civile, così come modificato dall'articolo 379, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza, che indica anche il termine finale entro cui tale obbligo deve essere adempiuto.

L'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 realizza una ulteriore proroga del citato termine entro il quale le società devono procedere alla nomina degli organi di controllo. Infatti, la data entro la quale effettuare la nomina dei revisori e del collegio sindacale per le società che integrino i requisiti previsti dall'articolo 2477 del codice civile, originariamente fissata in nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo 379 del Codice della crisi, è stata prorogata alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 ad opera dell'articolo 8, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (cosiddetto Milleproroghe), e successivamente alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, quindi al periodo aprile-giugno 2022), dall'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per il Sottosegretario si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, ("entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021", recita testualmente l'articolo 379), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo *medio tempore*.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che si dichiara soddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Guerra per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,10.

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 16 OTTOBRE 2020

srl e cooperative

Niente revoca dei revisori nominati prima della proroga dei termini

Nicola Cavalluzzo

Federica Micardi

I revisori di Srl e di cooperative nominati prima della proroga dei termini non possono essere revocati. A fugare definitivamente i dubbi è stato il ministero dell'Economia con la risposta fornita ieri all'interrogazione presentata dal senatore Andrea de Bertoldi (FdI).

L'incertezza è nata perché, a termini ormai scaduti, il decreto rilancio (Dl 34/2020, articolo 51-bis), per non gravare ulteriormente le imprese già fortemente sotto stress per l'emergenza sanitaria, ha proprogato l'obbligo di nomina dei "controllori" introdotto dal Codice della crisi d'impresa. Una proroga che secondo alcuni posticipava l'obbligo per tutti al 2022; di diverso parere il Consiglio nazionale dei commercialisti che ha letto nella proroga una possibilità, per gli inadempienti, di allinearsi ai nuovi obblighi. E ora il ministero ha confermato questa interpretazione. Per il presidente della categoria Massimo Miani: «La risposta all'interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società».

Bisogna ammettere che il susseguirsi di proroghe ha creato non pochi problemi a chi si è adeguato alla norma nei termini. Tutto è iniziato con la pubblicazione del Codice della crisi che ha ridotto i parametri al cui superamento la Srl deve nominare il " controllore". Per le Srl già costituite alla data del 16 marzo 2019, il Codice ha stabilito un maggior termine (nove mesi dall'entrata in vigore e quindi il 16 dicembre 2019), per effettuare la nomina. Il 29 febbraio di quest'anno, a termini quindi abbondantemente scaduti, il Milleproroghe (Dl 162/2019) ha modificato il termine, portandolo alla «data di approvazione del bilancio 2019». Ma non finisce qui. Con un emendamento al decreto Rilancio (articolo 51-bis) il termine per procedere alla nomina viene posposto alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021. Proprio un bel pasticcio i cui interrogativi trovano soluzione nel documento emanato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dalla Fondazione nazionale commercialisti «Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'articolo 379 del Codice della crisi» che è consultabile sui siti web di entrambi.

Si tratta di un lavoro che offre una serie di spunti interessanti a partire dalla conferma che l'articolo 379, comma 3, del Codice della crisi è la disciplina transitoria che si applica alle sole Srl già costituite al 14 febbraio 2019 e prive del "controllore" non avendo ancora raggiunto i parametri mentre la norma di riferimento è sempre l'articolo 2477. Importante è la parte dedicata alle Srl che, a fine 2019 o all'inizio del 2020, hanno conferito l'incarico di revisione. La sensazione, diffusa in misura inversamente proporzionale al grado di maturità della cultura aziendale, è che per molti la notizia dello slittamento dell'obbligo di nomina (ancorché a tempo scaduto) sia stata colta come l'occasione per prevenire un dispendio di risorse finanziarie.

Qualora la società abbia provveduto alla nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale), con incarico di revisione legale, il sindaco rimarrà in carica fino alla naturale scadenza non operando né una causa di decadenza ex articolo 2399, né una giusta causa di revoca ai sensi dell'articolo 2400, comma 2.

Più articolata è la posizione del revisore esterno per il quale si potrebbe ipotizzare innanzi tutto il ricorso alla procedura di revoca ex articolo 4, comma 1, lettera i), Dm 261/2012, in base al quale costituisce «giusta causa di revoca: la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge». Il che, secondo taluni, si sarebbe verificato a seguito dei cambiamenti introdotti da ultimo con il decreto Rilancio che pospone l'obbligo di nomina alla data dell'assemblea di approvazione del rendiconto 2021. In realtà, la tecnica utilizzata dal legislatore è quella di una sorta di riapertura dei termini per procedere (la norma recita: «devono provvedere a nominare… entro…»), con la conseguenza che è tecnicamente impossibile parlare di sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di procedere alla nomina, registrandosi un mero spostamento del termine per il suo adempimento (in tal senso anche la risposta del Mef in commissione n. 3-01842).

Impervia sembra anche la strada della risoluzione consensuale. L'articolo 7 del Dm 261/2012, dispone che la società e l'incaricato della revisione legale possono consensualmente risolvere il contratto, purché sia garantita la continuità della revisione legale. Ma occorre ricordare che l'articolo 10, lettera c) del citato Dm, nel definire il procedimento di comunicazione al Ministero della cessazione anticipata dall'incarico impone all'organo di amministrazione della società di redigere un'apposita relazione con cui fornire le adeguate motivazioni in ordine alle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata che non potranno essere ricondotte alla volontà di evitare il rilascio della opinion.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicola Cavalluzzo

Federica Micardi